

Avverto ancora di passaggio che farà cosa molto gradita ed al pubblico ed agli amministratori comunali, in quanto che la riparazione e la manutenzione delle strade comunali procedono in modo molto più spiccio che non la riparazione e manutenzione delle strade vicinali, per le quali è necessario radunare consorzi e fare quelle tante pratiche che ognuno il quale abbia amministrato qualche comune conosce.

Ma siccome col tempo si dee sopprimere questa classe delle strade vicinali riportando fra le comunali quelle che sono utili e sopprimendo le altre, così io approvo il progetto ministeriale, vale a dire che sopporto una temperanea ingiustizia col desiderio di ripararla al più presto, quando cioè saranno soppresse tutte le strade vicinali dando all'agricoltura quelle che sono inutili, ed annoverando le utili fra le comunali. Se la Camera approvasse l'idea dell'onorevole deputato Della Motta ne verrebbe che più difficilmente si darebbe all'agricoltura il terreno presentemente occupato dalle strade vicinali-inutili. Quindi, quantunque sembri veramente cosa ingiusta che uno debba pagare il tributo di un fondo che non gode, da cui non ritrae alcuna utilità, tuttavia io non posso accostarmi all'idea che sin d'ora si debbano sgravare le strade vicinali da ogni tributo. Approvo perciò questo articolo senza emendamenti.

DI REVEL, relatore. A proposito della discussione di quest'articolo, l'onorevole preopinante è entrato nella questione della classificazione delle strade, ed ha esternato il desiderio che le strade gravate di servitù a favore del pubblico scompaiano dal novero in cui sono, e rientrino in quelle comunali, se queste possono giovare ai comuni. Simile questione si vedrà se sia il caso di trattarla, quando venga altrimenti ripresa, ma intanto siccome noi, allo stato della legislazione attuale, abbiamo certi terreni i quali sono di uso pubblico, ma di pertinenza privata, io domando, come si hanno ad allibrare? La legge prescrive, che se questi terreni sono proprietà di utenti della strada, debbano essere allibrati come i fondi di cui fanno parte; se poi la striscia di questi terreni appartiene ad un terzo, e formi una strada gravata di servitù, e costituisca per se stessa un appezzamento, una proprietà distinta, in tal caso, siccome non è possibile l'applicarvi un estimo, si procede per parificazione, e si applica un sistema ragguagliato all'aratorio di terza classe.

L'onorevole Della Motta osservò, che le strade gravate da servitù a favore del pubblico, come le comunali, non sono per se stesse produttive, e che conseguentemente non dovrebbero essere tassate. Io noterò, che ove si ammettesse questo principio dovrebbero spingerlo anche nelle sue ulteriori conseguenze; anche le strade private per se stesse non danno una rendita, tuttavia voi lo comprendete nelle pezze che attraversano e conseguentemente non fate distinzione tra le pezze e le strade che le attraversano.

Lo stesso si dica delle strade ferrate soggette a servitù a favore del pubblico. Queste strade hanno una rendita in relazione al beneficio che recano a coloro che se ne servono, e la proprietà risiede tuttavia nei frontisti delle strade medesime. E qui credo non possa ammettersi l'osservazione fatta dall'onorevole Michelini che non possa esservi proprietà in questo caso; imperocchè è una proprietà vera, che è soggetta a servitù. Noi qui non abbiamo parlato di un'altra classe di strade, come sono quelle vicinali, le quali non servono che all'uso di pochi utenti, ma abbiamo accennato alle strade private gravate da servitù a favore del pubblico. Nel caso in cui la strada si trovi formare parte delle proprietà che vi sono a lato, si stima per parificazione dei terreni vicini; quando poi la strada costituisca una proprietà per se stessa distinta, in tal caso,

siccome, volendola tassare in ragione della bontà del fondo latitante, bisognerebbe fare una grande quantità di parcelle che genererebbero molte complicazioni, si fa una parcella unica intestata al proprietario della strada.

Dunque, o si tratta di una proprietà privata, ed in tal caso si stima in relazione ai fondi vicini, o per parificazione, cioè con una stima legale, che è quella degli aratorii di terza classe, e costituisce per se stessa una proprietà isolata; o questa strada è comunale e allora sarà esente. Io reputo questo principio per stesso razionale; io credo che è quello che nell'applicazione è molto più facile; io non veggio arrecata nessuna ingiustizia né ai suoi frontisti, né ad altri.

Quindi io prego la Camera di voler accettare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

(La Camera approva.)

« Art. 27. L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. Saranno esclusi dalla stima :

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili ;

« 2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non soggetti a pedaggio e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità. »

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sauli ha la parola.

SAULI. Ho domandato la parola per proporre una semplice variazione a quest'articolo 28. Qui si parla di liti di mare, ed ognuno sa che, secondo il diritto romano, si chiama *lido* tutta quella estensione della sponda marittima che è bagnata dal mare in occasione delle sue più grandi commozioni. Questa definizione non essendo più abbastanza esplicita negli anni passati, fu dichiarata viemmeglio da una deliberazione dell'ammiraglio, il quale intendendo all'interesse delle finanze ed in vista eziandio di tutelare le arti marittime, decretò di considerare di pubblica proprietà tutto il terreno sulla sponda del mare che fosse frapposto fra il lambire ordinario del mare in calma ed una linea parallela alla sponda e distante dalla medesima 70 metri circa.

Tenendo conto intanto di questa norma prescritta dal Consiglio dell'ammiraglio, io proporrei che si redigesse l'articolo in discorso in questa conformità :

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti e relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge sino alla distanza di 60 metri dall'ordinario battente del mare in calma, le roccie e le ghiaie nude, ecc. »

Con questa precisa determinazione ben vede la Camera che si otterrà un grande beneficio, mentrechè tutto il terreno arenile od alluviale in qualunque condizione si trovi che ecceda questa distanza, potrà essere tassato, mentrechè se noi ammettiamo solamente la parola *spiaggia*, ne avverrà che troveremo nelle nostre coste dei tratti di terreno arenile o alluviale grandissimi, i quali sotto la denominazione di spiaggia saranno esenti da ogni imposizione, la qual cosa recherà una grave perdita alle finanze.

Nell'interesse quindi dell'erario, io propongo che si limiti e si definisca cosa siano e fino a qual limite si voglia che si intendano le spiagge, e ciò nell'intento di prevenire e di evitare tutti i possibili inconvenienti.